

Reg. Sent. 697/2025

Depositata il 15.07.2025

n. 129/24 R.G. Tribunale

n. 4146/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
RITO ORDINARIO

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO – all’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. S. R. nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia

D. S. D. nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia

ASSENTI

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 56-110-393 c.p., perché, in concorso tra loro, dopo aver effettuato un trasloco su incarico di R. G., potendo ricorrere al giudice, compivano atti diretti in modo non equivoco a farsi arbitrariamente ragione da soli, usando violenza e minaccia nei confronti del R., aggredendolo;

segnatamente, il D. S. R. urlava nei suoi confronti “mi devi dare mille euro” e lo colpiva ripetutamente con pugni al viso; il D. S. D. sopraggiunto poco dopo, lo colpiva con un altro pugno.

Con la recidiva reiterata per D. S. S..

In Tocco da Casauria il 26.07.2022.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa D. MALANDRA
- Avv. A. S. difensore della p.c.
- Avv. A. D. difesa imputato.;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

D. S. R. e D. S. D. sono stati citati a giudizio del Procuratore della Repubblica in sede per rispondere del reato in epigrafe indicato.

La persona offesa, R. G., si è costituita parte civile.

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria, consistita nell'esame dei testi indicati dalle parti e nell'acquisizione di documenti.

All'udienza del 16 aprile 2025, le parti hanno concluso come da verbale, quindi, il giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza come da dispositivo di cui è stata data immediata lettura in aula.

Osserva il Giudicante che alla luce di tutte le risultanze dibattimentali, non possa affermarsi la penale responsabilità dei prevenuti per essere risultata insufficiente, o comunque contraddittoria, la prova della sussistenza del fatto di reato della rubrica.

Invero, l'esame comparato delle prove assunte porta all'emersione di un quadro probatorio equivoco che non permette di poter vagliare compiutamente ed in maniera incontrovertibile l'affidabilità dei singoli contributi, per poter affermare incontestabilmente la fondatezza dell'accusa.

Viene contestato agli imputati il reato p. e p. di avere, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, dopo aver effettuato un trasloco su incarico di R. G., compiuto atti diretti in modo non equivoco a farsi arbitrariamente ragione da soli, usando violenza e minaccia nei confronti del R., aggredendolo; segnatamente, il D. S. R. urlando nei suoi confronti "mi devi dare mille euro" e colpendolo ripetutamente con pugni al viso; il D. S. D. sopraggiunto poco dopo, colpendolo con un altro pugno.

Va preliminarmente osservato che l'odierna vicenda processuale va inquadrata nell'ambito della conflittualità maturata tra gli imputati e la persona offesa, per questioni attinenti il pagamento della somma dovuta dal R. che aveva incaricato il D. S. di effettuare un trasloco.

In particolare, lamenta la p.o. di aver concordato con il D. S. R. per tale servizio il prezzo di 2.000,00 euro e di aver versato al prevenuto la somma di euro 1.550,00 a titolo di anticipo; di aver dovuto interrompere il rapporto di lavoro con l'imputato in quanto si era accorto che nel corso delle operazioni di trasporto alcuni beni erano stati sottratti ed alcuni erano stati danneggiati, pertanto si era rifiutato di versare la somma residua di euro 450 e di trattenerla a titolo di risarcimento; di aver subito "un tentativo vagamente estorsivo" dal D. S. per ottenere detta somma; infine, di non avere, in ogni caso, mai denunciato le "ruberie" subite in occasione del trasloco.

Secondo quanto riferito dal R., la situazione era degenerata quando, in occasione di un incontro casuale avvenuto a Tocco da Casauria il 26 luglio 2022, il D. S.lo aveva fermato per strada intimandogli di consegnargli 1.000,00 euro per il lavoro svolto, per poi colpirlo al volto con dei pugni; il teste ha quindi raccontato di essersi rifugiato in una tabaccheria e di essere stato raggiunto dal D. S. che lo aveva continuato a picchiare anche all'interno dell'esercizio commerciale davanti al titolare, fino all'arrivo del figlio D. che lo aveva colpito a sua volta con un altro pugno; nel frattempo erano sopraggiunti i Carabinieri, davanti ai quali il D. S.lo aveva minacciato dicendogli "io ti squarto vivo, se non mi dai i soldi"; la p.o. ha infine aggiunto di aver riportato delle ferite al volto ma di non essersi recato al pronto soccorso in quanto erano ancora in vigore le regole restrittive antipandemia e, inoltre, di non aver avuto la solidarietà dei testimoni presenti a causa della personalità intimidatoria del D. S..

Il teste R. R., titolare della tabaccheria, ha riferito di aver visto il R. entrare nel suo negozio, seguito dal D. S. R.; ha quindi raccontato che i due "si stavano spingendo la porta uno contro l'altro" e che alla fine il D. S.era rimasto fuori; a quel punto il R., che appariva agitato, aveva chiamato i Carabinieri che erano arrivati dopo circa 15 minuti; nel frattempo era sopraggiunto anche il figlio di R., D., ma entrambi erano rimasti fuori, insieme ai Carabinieri; il teste ha quindi precisato che il R. non mostrava alcun segno in viso, né i due imputati erano entrati nel negozio né, infine, aveva assistito alla aggressione riferita dalla p.o.

Il Brig. D. B. D. D., intervenuto sul posto, ha riferito che i tre soggetti inizialmente erano agitati, ma poi si erano calmati e avevano spiegato le loro motivazioni, quindi erano stati

identificati; il teste ha precisato che il R. non mostrava alcun segno sul viso, piuttosto che lividi che facessero pensare ad una colluttazione, né ha fatto riferimento a frasi intimidatorie pronunciate nei suoi confronti dal D. S..

Orbene, da quanto sopra esposto, appare chiaro che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non sono univocamente interpretabili e non depongono univocamente verso l'indicazione di responsabilità dei prevenuti.

Le divergenze emerse dal coacervo probatorio, non consentono pertanto di porre a fondamento della responsabilità degli imputati gli elementi accusatori emergenti dalle dichiarazioni della p.o., specie ove si tenga presente che, provenendo le dichiarazioni in questione dalla persona offesa, costituita peraltro parte civile, le stesse debbono essere criticamente vagliate in modo rigoroso sì da essere ritenute in ogni parte logiche ed intrinsecamente attendibili.

Del resto, come già evidenziato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, la versione dei fatti sostenuta dalla p.o., è stata invero smentita dalle dichiarazioni degli altri testi, tanto da non consentire di stabilire, in termini di certezza, la sussistenza dei fatti descritti nell'editto accusatorio.

Posto dunque che lo sviluppo processuale ha evidenziato forti criticità all'originario impianto accusatorio, atteso che le deduzioni della parte offesa sulla cui base era stata formulata l'imputazione sono state poste in forte dubbio dalle ulteriori risultanze istruttorie, non si ritiene provata la penale responsabilità di D. S. R. e D. S. D. in ordine ai fatti loro ascritti e dunque va emessa nei riguardi dei medesimi una pronuncia assolutoria ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

La molteplicità dei processi da celebrarsi nell'odierna udienza ed il carico di lavoro dell'Ufficio non hanno consentito la redazione immediata dei motivi della sentenza.

PQM

visto l'art. 530 c.p.p. assolve D. S. R. e D. S. D. dal reato loro ascritto perchè il fatto non sussiste.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 16.04.2025.

Il G. On.